SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 184/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2006, n. **247**.

Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi umanitari, di stabilizzazione di ricostruzione e di cooperazione

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-*vicies bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui al comma 1.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis,* del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura

del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-*vicies bis,* commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Art. 2.

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

1. È autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata *Antica Babilonia*, di cui all'articolo 39-*vicies bis,* comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-*vicies bis,* comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata *Resolute Behaviour*, operante nel quadro della missione *Enduring Freedom*, e alla missione nel Mediterraneo *Active Endeavour*, a essa collegata, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

d) Albania 2, in Albania.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU).

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione denominata *Joint Enterprise*, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata *European Union Planning Team* (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

10. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'arti-

colo 39-*vicies semel,* comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL *Kinshasa*, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

15. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 3, lettera *d)*, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

16. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.

17. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

18. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

19. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

20. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

21. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

22. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-*vicies semel,* comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, *Joint Enterprise, Albania 2* e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni *Antica Babilonia* in Iraq, *Enduring Freedom*, *Active Endeavour* e ISAF in Afghanistan, nonché al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL *Kinshasa*

ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che, nell'ambito della missione *Antica Babilonia* in Iraq, è impiegato nella NATO *Training Mission* (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

f) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

24. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

25. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

26. Al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

27. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni *Antica Babilonia*, *Enduring Freedom, Active Endeavour* e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

28. Per i reati di cui al comma 27 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3.

30. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della difesa si provvede a disciplinare le modalità attuative.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

33. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

34. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

35. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.119.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a euro 30.261.565, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai sottoindicati Ministeri, nella misura di seguito specificata:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;

b) Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;

c) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a euro 3.700.000;

d) Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;

e) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quanto a euro 682.000;

f) Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.040.000.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1288):

Presentato dal Ministro dell'interno (AMATO), dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA), dal Ministro della giustizia (MASTELLA), dal Ministro dell'economia e finanze (PADOA-SCHIOPPA), dal Ministro della difesa (PARISI), dal Presidente del Consiglio (PRODI), il 5 luglio 2006.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 5 luglio 2006 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 6, 10, 11, 12 e 13 luglio 2006.

Esaminato in aula il 18 luglio 2006 e approvato il 19 luglio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 845):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 20 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 24, 25 e 26 luglio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 39-*vicies bis*, commi da 1 a 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2006:

«Art. 39-*vicies bis (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq)*. — 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8.

5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8 si applicano l'art. 2, comma 2, l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'art. 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.

8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 4, commi 1, 2, e 3-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2003:

«Art. 1 (*Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq*). — 1. *(Omissis)*.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati».

«Art. 2 (*Organizzazione della missione*). — 1. *(Omissis)*.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».

«Art. 3 *(Regime degli interventi)*. — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge l° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. *(Omissis)*.

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.».

«Art. 4 *(Risorse umane e dotazioni strumentali)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. *(Omissis)*.

3-*bis*. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari».

— Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005, come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223:

«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987.

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005:

«Art. 9 *(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri).* — 1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967:

«Art. 204 *(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali).* — Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171-*bis.* Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 39-*vicies bis*, commi 9 e 11 del citato decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51:

«9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005. n. 37.

10. *(Omissis).*

11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.».

— Si riporta il testo dell'art. 39-*vicies semel*, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22 e 24 del citato d.-l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51:

«Art 39-*vicies semel.* (*Partecipazione di personale militare a missioni internazionali*). — 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157;

3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate:

a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;

b) Multinational Specialized Uni (MSU) in Kosovo;

c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) *in Fyrom:*

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo.

e) Albania 2 e NATO *Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione *Integrated Police Unit-IPU.*

5. *(Omissis).*

6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

8. *(Omissis).*

9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

10. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005.

11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force* in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.

12-14 *(Omissis).*

15. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.

16-18 *(Omissis).*

19. È autorizzata fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

20. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *Unired Nations Mission* in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

21. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

22. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di curo 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'art. 7. comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.

23. *(Omissis)*

24. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.».

— Per l'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si veda nelle note all'art. 1.

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Si riporta il testo degli articoli 1, primo comma, lettera *b),* e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961:

«Art. 1. — Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

a) omissis;

b) un'assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;»

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

— Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8 commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002:

«Art. 2 *(Indennità di missione).* — 1. *(Omissis).*

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3. (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso).* — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie).* — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile).* — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile).* — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme)*. — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice;

e-f) (Omissis).

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti di limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

— La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1990.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Si riporta il testo dell'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1954:

«Art. 64. — La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001, e successive modificazioni:

«Art. 25 *(Ufficiali delle forze di completamento)*. — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi stati maggiori o comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età.

5-*bis*. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della Guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-*ter*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi capi di stato maggiore o comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

— Si riporta il testo dell'art. 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante «Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004:

«Art. 13-*ter (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)*. — 1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2005:

«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari».

06G0262

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Funzionamento del Fondo di sostegno per le adozioni internazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione (di seguito chiamata Commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 492, «Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476», nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'Autorità centrale;

Visto il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 46, comma 2 della convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l'entrata in vigore della stessa;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunità è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera 1-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilità del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera 1-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanata in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione;

Considerata la necessità di porre in essere concrete azioni politiche che diano all'infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione del dettato costituzionale e dell'impegno assunto dall'Italia in sede di dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184», nonché la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 - serie generale del 13 luglio 2005, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai genitori adottivi nell'anno 2004;

Visto l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

Ritenuto di limitare la concessione del rimborso ai casi di adozione autorizzati rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007, in considerazione della irretroattività delle disposizioni;

Ritenuto che, ai fini dell'individuazione dell'ammontare e dei criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, è necessario considerare solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilità di deducibilità della restante parte ex art. 10, comma 1, lettera l-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;

Ritenuto inoltre che, al fine di evitare sovrapposizione delle agevolazioni, occorre considerare eventuali analoghi finanziamenti previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalità;

Considerato che, lo stanziamento di € 10.000.000,00, previsto per gli anni 2006, 2007, 2008 a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sommato ai residui 2005 sul cap. 538, istituito nell'ambito del C.R. 8 «Pari opportunità», consente il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007;

Su proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a € 70.000,00, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2005, 2006 e 2007 è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle istanze

1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, a mezzo raccomandata a/r, istanza con-

giunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando il Modello *A* allegato al presente decreto.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

b) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;

c) copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la correttezza e veridicità dei dati riportati;

e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato);

f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera *a)*;

g) nel caso in cui l'istante abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali, copia del documento attestante l'ammontare del contributo ricevuto.

3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.

4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.

Art. 3.

Ammontare e natura dei rimborsi

1. L'ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari a:

a) il 50% (fino ad un limite massimo di € 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a € 35.000,00;

b) il 30% (fino ad un limite massimo di € 4.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra € 35.000,00 e € 70.000,00.

2. Il rimborso viene erogato a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa verifica della congruità delle disponibilità del Fondo medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le disponibilità del Fondo, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi che dovrà essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.

3. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 160

MODELLA A

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le adozioni internazionali
Largo Chigi n.19 – 00187 Roma

I sottoscritti

____________________________nato/a a ______________________il_________________residente
in__________________________via_____________________________n.________cap.__________
codice fiscale______________________________;

coniugato/a con:

____________________________nato/a a ______________________il_________________residente
in__________________________via_____________________________n.__________cap.________
codice fiscale______________________________;

CHIEDONO

ai sensi dell' art.1, comma 348 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del D.P.C.M. di attuazione il rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale del/i minore/i:

___________________________	___________________________	_________________;
(cognome e nome di nascita)	(luogo)	(data di nascita)
___________________________	___________________________	_________________;
(cognome e nome di nascita)	(luogo)	(data di nascita)
___________________________	___________________________	_________________.
(cognome e nome di nascita)	(luogo)	(data di nascita)

L'importo del rimborso dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario/postale (depennare la parte che non interessa) intestato a (è esclusa l'intestazione a terzi)______________________________________
c/c n.__________________________A.B.I.___________________C.A.B.______________________
istituto di credito____agenzia________________
indirizzo__________________________________(________________) c.a.p._____________

I dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445.

Luogo e data__________________ _

Il Coniuge______________________

Il Coniuge______________________

Attenzione:

(Compilare il modello in stampatello e firmare in modo leggibile),
(Verificare la leggibilità dei documenti)
(Allegare alla domanda i documenti indicati nell'Allegato 1)

SPECIFICARE SULLA BUSTA "RIMBORSO SPESE ADOZIONE"

ALLEGATO 1

Documenti da allegare alla domanda di rimborso (per i residenti in Italia):

1) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

2) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;

3) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

4) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;

5) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello *B* allegato);

6) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), ove si attesti che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso.

Invece: (per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero, i quali hanno concluso l'adozione ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 476/1998) i documenti da allegare sono:

1) certificato attestante la residenza all'estero da almeno due anni;

2) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;

3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei redditi riferiti a tali anni;

4) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;

5) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello *B* allegato);

6) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata della documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso.

MODELLO *B*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**)**

Il sottoscritto____

nato a______________________________il___________________________

residente a ___________________________via_________________________

la sottoscritta____

nata a______________________________il___________________________

residente a___________________________via__________________________

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARANO

che nell'anno di imposta……………hanno conseguito un reddito complessivo pari a euro…………………..

dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo____________________data______________

Il DICHIARANTE

____

LA DICHIARANTE

____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione delle firme e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La stessa è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37, comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

(*RESTITUIRE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. CON LA DICITURA SULLA BUSTA* ***"RIMBORSO SPESE ADOZIONE*"**)**

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
D.P.C.M. DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Con l'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005») è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo di sostegno delle adozioni internazionali», di entità pari a € 10.000.000,00 per l'anno 2005, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione disciplinate dalle disposizioni contenute nel Capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, comprensive delle adozioni pronunciate all'estero ai sensi dell'art. 36, comma 4, della medesima legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, in data 28 giugno 2005, un apposito decreto con cui sono stati stabiliti i beneficiari e le modalità di funzionamento del suddetto Fondo.

Con l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata prevista l'autorizzazione alla spesa di € 10.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a favore di detto Fondo.

Con il presente decreto, come previsto dalla norma di legge sopra richiamata, si intendono determinare i soggetti beneficiari, l'entità dei rimborsi e le modalità di presentazione delle istanze con riferimento agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. Allo scopo di determinare i soggetti beneficiari e l'entità dei rimborsi è necessario assumere alcuni dati. Appare innanzi tutto necessario individuare subito i possibili beneficiari del provvedimento, che si ritiene debbano essere coloro che abbiano adottato uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

Ai fini dell'individuazione degli importi da rimborsare, un ulteriore elemento essenziale è la determinazione del costo medio dell'adozione. Tale costo si compone di una parte in larga parte pre-determinata (derivando da tabelle-Paese concordate fra la Commissione adozioni e gli enti autorizzati) e da una parte variabile, relativa alle spese di viaggio e soggiorno nel Paese straniero a carico delle coppie. Entrambi tali componenti vengono certificate dall'ente, al termine delle procedura di adozione, attraverso il rilascio di idonea documentazione che viene poi conservata dai coniugi al fine di godere della deducibilità fiscale del 50% dei costi sostenuti, già prevista dalle disposizioni vigenti (art. 10, comma 1, lettera 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte dei redditi). Tenuto conto di tali componenti e della diversità degli ulteriori costi da affrontare a seconda delle aree geografiche in cui viene adottato il minore (meno alti nei Paesi dell'Est europeo, più alti nei Paesi extraeuropei), si ritiene realistico stimare in € 12.000,00 il costo medio dell'adozione.

Considerato che lo stanziamento a disposizione consente solo il parziale rimborso delle spese sostenute, che la normativa in vigore prevede già una deducibilità fiscale per tutti i contribuenti fino al 50% delle spese sostenute per adozioni e onde evitare che una ripartizione «pro-quota» uguale ed indistinta si riduca in un «simbolico rimborso» concesso a tutti i soggetti, senza tener conto delle diversità di reddito fra le coppie, si ritiene opportuno concentrare l'intervento sulle coppie con redditi medio-bassi.

Tenuto conto:

a) del numero e dell'entità dei rimborsi effettivamente erogati in sede di prima applicazione del decreto (adozioni 2004);

b) delle domande di adozione internazionale effettivamente presentate nell'anno 2005, e stimandone una progressione lineare per gli anni a seguire;

c) della distribuzione per fasce di reddito delle famiglie che hanno presentato domanda di idoneità all'adozione presso i competenti Tribunali per i minorenni, come ricavabile dall'indagine ISTAT 2005 ed Eurisko;

d) delle risorse disponibili del Fondo;

si ritiene possibile individuare due fasce di rimborso: la prima riguarderebbe le coppie adottanti con redditi fino a € 35.000 e coprirebbe il 50% delle spese sostenute (con un tetto massimo di € 6.000); la seconda riguarderebbe le coppie con redditi compresi tra € 35.001 ed € 70.000 e coprirebbe il 30% delle spese sostenute (con un tetto massimo di € 4.000).

Poiché si tratta comunque di operare sulla base di stime relative alla distribuzione reddituale ed al numero dei richiedenti, è stata prevista una clausola di salvaguardia che riduce proporzionalmente l'entità del rimborso *pro-capite* qualora l'ammontare dei rimborsi richiesti e dovuti dovesse superare la dotazione del fondo.

06A07537

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2006.

Proroga del termine di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale.

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata Commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 492, «Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476», nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'Autorità centrale;

Visto il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 46 comma 2 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l'entrata in vigore della stessa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunità è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione per le adozioni internazionali istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 ed operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 riguardante la nuova delega di funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri al Ministro delle politiche per la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2006, registro n. 8, foglio n. 160, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai genitori adottivi;

Considerato che il ritardo nella registrazione del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile determina l'impossibilità per le famiglie interessate di presentare le domande di rimborso entro il termine fissato del 31 luglio 2006;

Su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di presentazione delle istanze

Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006 è prorogato al 30 novembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito della Commissione per le adozioni internazionali dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 25 luglio 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delle politiche per la famiglia
BINDI

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

D.P.C.M. DI PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO SOSTENUTE PER ADOZIONE INTERNAZIONALE PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 APRILE 2006.

In data 27 aprile 2006 è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il funzionamento del «Fondo di sostegno per le adozioni internazionali», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come previsto dall'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La registrazione da parte della Corte dei conti è avvenuta in data 20 giugno c.a. e la restituzione alla Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali in data 6 luglio c.a.

Si ritiene necessario prorogare il termine previsto per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese adottive al 30 novembre 2006.

Si allegano lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga già firmato dal Ministro delle politiche per la famiglia ed il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006 registrato dalla Corte dei conti.

06A07538

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006.

Sospenzione dalla carica di deputato dell'Assemblea Regionale siciliana, del sig. Giovanni Mercadante.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti del sig. Giovanni Mercadante, deputato dell'Assemblea Regionale siciliana, ai sensi dell'art. 285 c.p.p., per i reati di cui all'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del codice penale, emessa in data 10 luglio 2006, dal G.I.P., presso il Tribunale di Palermo;

Viste le comunicazioni prot. 5/2A2 dell'11 luglio 2006 e la nota prot. n. 7/2º2/RIS 12 luglio 2006, del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospenzione di diritto dalla carica elettiva ricoperta dal 10 luglio 2006;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Giovanni Mercadante è sospeso dalla carica di deputato dell'Assemble Regionale siciliana a decorrere dal 10 luglio 2006, per i motivi di cui in premesssa.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sopensione cessa a decorrere dalla data del prevvedimento stesso.

Roma, 4 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A07542

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2006.

Indizione della Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008», ed in particolare il punto 14, relativo alla prevenzione sanitaria ed alla promozione della salute, anche attraverso stili di vita più salutari, come pure alla comunicazione istituzionale su tali tematiche;

Considerato che la Federazione italiana incontinenti (FINCO), fatto pervenire formale richiesta per l'indizione della «Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza», per il 28 giugno di ogni anno;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata orientata a focalizzare l'attenzione sui problemi delle persone che soffrono di problemi di incontinenza e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nel loro vissuto;

Visti gli articoli 45 e 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle associazioni di volontariato;

Su proposta del Ministro della salute;

EMANA

la seguente direttiva:

È indetta per il giorno 28 giugno di ogni anno la «Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza». Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, quali il contributo di specialisti che effettueranno controlli medici gratuitamente, l'attenzione e l'informazione sui problemi delle persone incontinenti e di quanti sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e private che allarghino le possibilità di guarire dalla malattia o, quantomeno, di conviverci con dignità.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 maggio 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 325

06A07498

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 giugno 2006.

Rettifica del decreto 12 giugno 2006, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Miotti Roberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 12 giugno 2006 con il quale si riconosceva il titolo di «Advogado» conseguito in Brasile dalla sig.ra Miotti Roberta, cittadina italo-brasiliana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto, al quarto considerando, «che la stessa ha provato di aver sostenuto presso l'Università Bocconi di Milano gli esami di diritto privato I e II per cui nella prova scritta viene eliminato il diritto penale» al posto di «che la stessa ha provato di aver sostenuto presso l'Università Bicocca di Milano gli esami di diritto privato I e II per cui nella prova scritta viene eliminato il diritto civile», e inoltre all'art. 3, lett *a)* è scritto «la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulla seguente materia 1) diritto civile e una a scelta della candidata tra le seguenti materie...» al posto di «la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulla seguente materia 1) diritto penale e una a scelta della candidata tra le seguenti materie...»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Miotti Roberta pervenuta in data 30 giugno 2006;

Decreta:

Il decreto datato 12 giugno 2006, con il quale si riconosceva il titolo di Advogado, conseguito in Brasile da Miotti Roberta, nata a Campinas (Brasile) il 13 febbraio 1973, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la frase «l'Università Bocconi» è sostituita dalla frase «l'Università Bicocca»; la frase «nella prova scritta viene eliminato il diritto penale» viene sostituita dalla frase «nella prova scritta viene eliminato il diritto civile» e altresì la frase «la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulla seguente materia: 1) diritto civile ... viene sostituita dalla frase «la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulla seguente materia: 1) diritto penale ...».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12 giugno 2006.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07500

DECRETO 28 luglio 2006.

Rettifica del decreto 30 giugno 2006 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Lenzetti Sara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 30 giugno 2006, con il quale si riconosceva il titolo di Abogado, conseguito in Spagna dalla sig.ra Lenzetti Sara, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto, che la suddetta è in possesso di attestato di compiuta pratica forense, rilasciato in data 09.11.200a» al posto di «in data 09.11.2004», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Lenzetti Sara, pervenuta in data 13 luglio 2006;

Decreta:

Il decreto datato 30 giugno 2006, con il quale si riconosceva il titolo di Abogado, conseguito in Spagna, a Lenzetti Sara cittadina italiana, nata a Pietrasanta l'11 aprile 1978, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la data errata del certificato di compiuta pratica «09.11.200a» è sostituita dalla data esatta «09.11.2004».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 30 giugno 2006.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07501

DECRETO 28 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Trobinger Kurt, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Trobinger Kurt, nato a Bolzano il 14 febbraio 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di Ingenieur ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante a conseguito il diplom-ingenieur (FH) versorgunstechnik, presso la «Fachhochschule Munchen» come attestato in data 30 settembre 2003;

Visto il conforme parere delle Conferenze dei servizi del 23 maggio 2006 e del 15 giugno 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Trobinger Kurt, nato a Bolzano il 14 febbraio 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A - settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta dell'istante, in tirocinio della durata di sei mesi, le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) impianti di propulsione navale (scritta e orale) ; 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A07502

DECRETO 28 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Caprio Eduardo Javier, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Caprio Eduardo Javier, nato a Santa Fè (Argentina) il 24 agosto 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di contador publico, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di diploma di contador publico nacional, conseguito presso l'«Universidad Nacional del Litoral» il 23 dicembre 2003;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Consejo profesional de Ciencias Economicas de la provincia de Santa Fè» dal 4 gennaio 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Caprio Eduardo Javier, nato a Santa Fè (Argentina) il 24 agosto 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto commerciale; 3) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A07495

DECRETO 2 agosto 2006.

Rettifica del decreto 12 giugno 2006 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Gimenez Adriana Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 12 giugno 2006, con il quale si riconosceva il titolo di psicolog, conseguito in Argentina dalla sig.ra Gimenez Adriana Beatriz, cittadina argentina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «permesso di soggiorno rinnovato in data 2 febbraio 2006, con scadenza il 20 luglio 2006» al posto della frase «permesso di soggiorno, rinnovato il 14 febbraio 2004, con scadenza il 13 dicembre 2009»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Gimenez Adriana Beatriz, pervenuta in data 10 luglio 2006;

Decreta:

Il decreto datato 12 giugno 2006, con il quale si riconosceva il titolo di psicologa, conseguito in Argentina da Gimenez Adriana Beatriz, cittadina argentina, nata a Buenos Aires il 18 maggio 1968, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, è modificato come segue: la frase «permesso di soggiorno rinnovato in data 2 febbraio 2006, con scadenza il 20 luglio 2006» viene sostituita dalla frase «permesso di soggiorno, rinnovato il 14 febbraio 2004, con scadenza il 13 dicembre 2009».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12 giugno 2006.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07492

DECRETO 2 agosto 2006.

Rettifica del decreto 12 giugno 2006 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Quino de Vallejos Yeni Amelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 12 giugno 2006, con il quale si riconosceva il titolo di «Trabajador social», conseguito in Perù dalla sig.ra Quino de Vallejos Yeni Amelia, cittadina peruviana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «ritenuto che .... ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli psicologi» al posto di «ritenuto che .... ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali» come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Quino de Vallejos Yeni Amelia, pervenuta in data 10 luglio 2006;

Decreta:

Il decreto datato 12 giugno 2006, con il quale si riconosceva il titolo di «Trabajador social», conseguito in Perù, da Quino de Vallejos Yeni Amelia, cittadina peruviana, nata a Lima 20 giugno 1973, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali, è modificato come segue: la frase «ritenuto che .... ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli psicologi» viene sostituita dalla frase «ritenuto che .... ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12 giugno 2006.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07493

DECRETO 2 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pitassi Corsetti Laura Anna Angela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Pitassi Corsetti Laura Anna Angela, nata il 24 ottobre 1972 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» conseguito in Venezuela, come attestato dal «Colegio de Contadores Pùblicos del Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) cui la richiedente risulta iscritta dal 20 marzo 1995, ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Contadurìa Pùblica» conseguito presso la «Universidad Santa Marìa» di Caracas (Venezuela) e rilasciato il 9 novembre 1994;

Considerato che la sig.ra Pitassi Corsetti ha conseguito il titolo universitario biennale di «Especialista en derecho Financiero» rilasciato dalla «Universidad Catòlica Andrès Bello» di Caracas in data 20 novembre 1998, il titolo universitario biennale di «Magister en Gerencia Tributaria de la Impresa» rilasciato dalla «Universidad Metropolitana» di Caracas in data 12 novembre 2003 ed il «Master in Analisi contabile e controllo di gestione - 2° livello» presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti in data 15 novembre 2005.

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 gennaio 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pitassi Corsetti Laura Anna Angela, nata il 24 ottobre 1972 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto societario;

2) diritto tributario;

3) diritto fallimentare;

4) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

06A07494

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2006.

Variazione del prezzo dei contrassegni di Stato del tipo in fogli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DL STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825 concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1985, che ha apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1993, che ha modificato le caratteristiche tecniche e le modalità di stampa dei contrassegni di legittimazione;

Visto il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427 sull'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte;

Visto il decreto direttoriale 9 ottobre 1998 con il quale è stato determinato il prezzo dei contrassegni di Stato in fogli e pretagliati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 sul regolamento recante norme concernenti l'istituzione e il regime dei depositi fiscali;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2001, con il quale è stato determinato il prezzo in euro dei contrassegni di Stato per i tabacchi lavorati;

Visto la nota n. 0036088 del 4 luglio 2006 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato i nuovi costi per la fornitura e il trasporto dei contrassegni di legittimazione per il secondo semestre del 2006 e per l'anno 2007;

Considerato che occorre procedere all'adeguamento del prezzo dei contrassegni al nuovo costo di fornitura;.

Decreta:

Il prezzo dei contrassegni di Stato del tipo in fogli di cui al decreto direttoriale 13 dicembre 2001, a partire dal 1° settembre 2006, è stabilito come segue:

Euro 0,24 per 100 pezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 144

06A07552

DECRETO 7 agosto 2006.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale per la Pace della Buona Azione, della Bataille des Reines di Aosta e del Palio di Sant'Anna di Ischia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 2005 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2006;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria «Per la Pace e della Buona Azione» della «Bataille des Reines di Aosta» e del «Palio di S.Anna di Ischia» 2006, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la de1ibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Visto il decreto direttoriale prot. 2006/21375/Giochi LTT del 27 giugno 2006, firmato dal Direttore per i giochi, con il quale erano state emanate le modalità tecniche di svolgimento della lotteria succitata;

Visto il rilievo n. 62 in data 2 agosto 2006, con il quale la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economici e finanziari, ha eccepito la legittimità del succitato decreto in merito alla sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore per i giochi;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al ritiro del provvedimento succitato ed emanare un nuovo decreto recante le modalità tecniche relative allo svolgimento, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria di che trattasi, di ratifica degli effetti prodotti dal precedente decreto.

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Per la Pace e della Buona Azione» della «Bataille des Reines di Aosta» e del «Palio di S.Anna di Ischia», ha avuto inizio il 26 giugno 2006 ed avrà termine il 6 settembre 2006.

Ai fini delle vendita dei biglietti, sono salvi gli effetti prodotti dal decreto in data 27 giugno 2006, richiamato nelle premesse.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (€ 500.000,00).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di lunedì 28 agosto 2006.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di martedì 29 agosto 2006.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

il giorno 6 settembre 2006 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dallingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 settembre 2006 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo biglietto estratto collegato alla «Lotteria per la Pace e della Buona Azione», sarà attribuito il primo premio. Il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente collegato alla «Bataille des Reines di Aosta» ed il terzo premio sarà attribuito al terzo biglietto estratto vincente collegato al «Palio di S.Anna di Ischia».

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Grossi, consigliere nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituita, dal sig. Claudio Marzoli, collaboratore o dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, o dalla sig.ra Maria Campisi, collaboratore, tutti nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 agosto 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 206

06A07555

DECRETO 7 agosto 2006.

Emissione delle monete d'argento da € 10,00 celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006» - millesimo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 del Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 14 gennaio 2000;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1. relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 27 luglio 2006, dal quale risulta che è stata approvata l'emissione delle monete in argento da € 10 celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
Argento	euro	mm	legale	Tolleranza	legale	Tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: composizione con profilo femminile raffigurante l'Italia, festose bandiere tricolori raccolte

intorno al pallone di gara ed al globo terrestre, in rappresentazione dell'evento mondiale. In tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «DE SIMONI».

Sul rovescio: al centro, racchiusi in un rettangolo, premiazione della squadra azzurra e quattro stelle a rappresentazione dei titoli mondiali conseguiti; a seguire il valore «10 EURO» e «R»; in basso «ITALIA» e l'anno di emissione «2006»; in tondo la scritta «CAMPIONE DEL MONDO».

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO ROVESCIO

Roma, 7 agosto 2006

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

06A07597

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 luglio 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio olio extra vergine d'oliva della zona del Chianti Classico, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio olio Extra Vergine d'oliva della zona del Chianti Classico e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Chianti Classico»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4 lettera *d)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo pubblico Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» con decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 24 novembre 2003;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 30 giugno 2003 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al il Consorzio olio extra vergine d'oliva della zona del Chianti Classico a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. «Chianti Classico»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 30 giugno 2003, al Consorzio olio extra vergine d'oliva della zona del Chianti Classico, con sede in Radda in Chianti (Firenze), via Pianigiani n. 9, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Chianti Classico»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 30 giugno 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07503

DECRETO 17 luglio 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Limone di Sorrento I.G.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della I.G.P. «Limone di Sorrento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle l.G.P;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela Limone di Sorrento I.G.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2006, con il quale sono state approvate le modifiche allo statuto sociale del Consorzio di tutela Limone di Sorrento I.G.P. approvato a suo tempo con il decreto ministeriale 30 giugno 2003;

Considerato che la condizione richiesta dell'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato IS.ME.CERT., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» con decreto ministeriale 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000 e successivamente rinnovato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al il Consorzio di tutela Limone di Sorrento I.G.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della I.G.P. «Limone di Sorrento»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 30 giugno 2003, al Consorzio di tutela Limone di Sorrento I.G.P., con sede in Sorrento (NA), alla via Montariello n. 6, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della I.G.P. «Limone di Sorrento»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 30 giugno 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07506

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2006.

Conferma dell'incarico al consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 2 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1356 della Commissione del 4 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 182 del 5 luglio 2001 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale è stato riconosciuto il consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4 lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato IS.ME.CERT., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» con decreto ministeriale 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000 e successivamente rinnovato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 21 agosto 2006, l'incarico, già concesso con il decreto 29 luglio 2003, al consorzio di tutela Costa d'Amalfi I.G.P., con sede in Amalfi (Salerno), alla via Papa Leone X n. 9, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 29 luglio 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07496

DECRETO 28 luglio 2006.

Conferma dell'incarico al consorzio di tutela dell'olio Extra vergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Terra d'Otranto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 dei 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale è stato riconosciuto il consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Terra d'Otranto»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4 lettera *d)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo pubblico Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» con decreto ministeriale 6 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 23 luglio 2004;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 22 luglio 2003 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. «Terra d'Otranto»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 21 agosto 2006, l'incarico, già concesso con il decreto 22 luglio 2003, al consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto», con sede in Lecce, piazza Mazzini n. 56, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Terra d'Otranto»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 22 luglio 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07497

DECRETO 1º agosto 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 aprile 2003 con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo;

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004;

Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004;

Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004;

Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005;

Visto il decreto 13 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 15 febbraio 2005, è stata ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa al predetto organismo;

Vista la l'indicazione espressa dalla regione autonoma Valle d'Aosta con nota del 10 aprile 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo numero 62105 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Valle d'Aosta Fromadzo, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07499

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e Alimenta Consorzio agroalimentare siciliano S.c. a r.l. (Deliberazione n. 167/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che prevede che i finanziamenti revocati da questo Comitato ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca siano assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il medesimo settore;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.*c)* del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, comma 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005, e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gaz-*

zetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2005), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 67, commi 1 e 2, della citata legge n. 448/2001, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma nel settore agricolo la somma di 38.000.000 euro;

Vista la nota n. 0010973 del 29 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con la quale è stata sottoposta a questo Comitato la proposta di contratto di programma presentata da Alimenta - Consorzio Agroalimentare Siciliano S.c. a r.l., per la realizzazione di un polo agroalimentare per la lavorazione, produzione e commercializzazione di prodotti alimentari da realizzarsi nella regione Sicilia, comune di Butera (Caltanissetta), area obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003, n. 18 del 20 gennaio 2004 e n. 293 del 10 agosto 2004, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che l'entità delle agevolazioni concesse in deroga all'applicazione della succitata riforma degli incentivi è relativa a una determinata percentuale degli investimenti giudicati ammissibili;

Considerata pertanto l'opportunità di rinviare ad una successiva determinazione di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle agevolazioni per la restante parte degli investimenti, da concedersi secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con la società Alimenta Consorzio Agroalimentare Siciliano S.c. a r.l., il contratto di programma inteso all'attuazione di un articolato piano di investimenti nel settore della lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione del latte fresco pastorizzato da realizzarsi nella regione Sicilia, comune di Butera (Caltanissetta), area obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 40.000.000 euro, saranno realizzati dalla società Zappalà S.r.l. e sono tutti relativi a investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000).

1.2. Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari a 13.435.824 euro corrispondenti al 33,59% del totale degli investimenti ammessi.

1.3. Le agevolazioni finanziarie, concesse in base alla deroga di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in contributi in c/capitale calcolati nella seguente misura:

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

(capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000): calcolati nella misura del 50% E.S.L. previsto per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1.

1.4. L'importo totale delle agevolazioni così calcolate e riferite all'importo di 13.435.824 euro, è pari a 6.457.000 euro, di cui 4.520.000 euro a carico dello Stato e i restanti 1.937.000 euro a carico della regione Siciliana.

1.5. Per la restante quota degli investimenti ammessi, pari 26.564.176 euro, sarà sottoposta ad una successiva approvazione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

1.6. Il contributo di 6.457.000 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.7. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.8. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.9. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione aggiuntiva pari a n. 186 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.10. Il Ministero delle attività produttive curerà i previsti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 4.520.000 euro a valere sulle risorse evidenziate nel citato decreto del 30 settembre 2005 citato in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata all'esito positivo della notifica alla Commissione europea dell'iniziativa proposta da Zappalà S.r.l., in quanto l'iniziativa proposta supera il limite massimo previsto dagli orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 120

06A07504

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Agroericino S.c.p.a. (Deliberazione n. 163/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi

contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.*c)* del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, comma 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato a questo comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2005), con il quale viene destinata al finanziamento dei contratti di programma nel settore industriale e turistico la somma di 64.500.000 euro, derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;

Vista la nota n. 0010950 del 29 settembre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma presentata dal Consorzio Agroericino S.c.p.a., concernente la realizzazione di strutture turistiche e di servizi al turismo nelle province di Trapani e Ragusa, aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Considerate le caratteristiche qualitative delle iniziative da realizzare e le ricadute occupazionali attivate;

Considerato che la regione Siciliana ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale, e si è impegnata ad un concorso partecipativo nella misura del 30% dei contributi pubblici giudicati ammissibili;

Considerato che il contratto di programma proposto dal Consorzio Agroericino S.c.p.a. rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 35/2005;

Considerato che l'entità delle agevolazioni concesse in deroga all'applicazione della succitata riforma degli incentivi è relativa alla copertura di una determinata percentuale degli investimenti giudicati ammissibili;

Considerata pertanto l'opportunità di rinviare ad una successiva determinazione di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle agevolazioni per la restante parte degli investimenti, da concedersi secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il Consorzio Agroericino S.c.p.a. il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti, da realizzarsi nelle province di Trapani e Ragusa, aree comprese nell'obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.2. Gli investimenti ammessi, pari a 59.086.520 euro, sono relativi a n. 32 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.3. Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari a 22.938.037 euro, corrispondenti al 38,82% del totale degli investimenti ammessi.

1.4. Le agevolazioni finanziarie, concesse in base all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato nella misura del 93,15% del massimale consentito per investimenti in aree obiettivo 1 (35% E.S.N. e 15% E.S.L.), come dettagliato nell'allegata tabella 1.

1.5. L'importo totale delle agevolazioni così calcolate e riferite all'importo di 22.938.037 euro, è pari a 14.285.000 euro, di cui 9.999.500 euro a carico dello Stato, e i restanti 4.285.500 euro a carico della regione Siciliana.

1.6. Per la restante quota degli investimenti ammessi, pari a 36.148.483 euro, sarà sottoposta ad una successiva approvazione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

1.7. Il contributo di 14.285.000 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.8. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.9. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.10. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 233 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.11. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 9.999.500 euro a valere sulle risorse evidenziate nel citato decreto 30 settembre 2005 di cui alle premesse.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 130

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA AGROERICINO Scpa - I Modulo					Agevolazione Concessa (art.8 comma 3 D.L.35/05)			
Iniziative	Ubicazione	Investimento Ammesso	Investimento Agevolato (art.8 comma 3 D.L.35/05)	% Investimento Agevolato	Onere Stato	Onere Regione	Totale Onere Finanza Pubblica	Occupazione (U.L.A.)
Immobiliare AG Srl	Erice (TP)	738.000	286.500	38,82%	125.552	53.808	179.360	4
Investimenti e Vacanze di O. Mazzara Sas	Valderice (TP)	845.000	328.038	38,82%	145.816	62.493	208.309	3
Orange Charter Srl	Trapani	603.000	234.091	38,82%	113.069	48.458	161.527	1
Fedi Srl	Erice (TP)	1.296.000	503.121	38,82%	221.715	95.021	316.736	10
Nubia Agripark Srl	Paceco (TP)	1.450.000	562.906	38,82%	246.675	105.718	352.393	8
Vario Giovanna D.I.	Erice (TP)	4.238.000	1.645.238	38,82%	688.846	295.220	984.066	7
Torri del Balio Srl	Erice (TP)	616.000	239.138	38,82%	106.273	45.545	151.818	3
Scaduto Rosario D.I.	Trapani	258.000	100.158	38,82%	45.917	19.679	65.595	2
Società agro turistica Di Vita Snc di Di Vita G. & C.	Erice (TP)	398.000	154.508	38,82%	67.634	28.986	96.620	3
Romano Michele D.I.	Valderice (TP)	1.921.000	745.753	38,82%	319.786	137.051	456.837	12
Valenti Giuseppe D.I.	Erice (TP)	813.520	315.817	38,82%	144.084	61.750	205.834	7
Directa Srl	Erice (TP)	220.000	85.406	38,82%	40.915	17.535	58.450	2
Edimpoma Srl	Custonaci (TP)	1.037.000	402.575	38,82%	177.015	75.863	252.878	10
Di Vita Manlio Ettore D.I.	Buseto Palizzolo (TP)	511.000	198.376	38,82%	90.971	38.988	129.959	3
Cala Bugutu Srl	Custonaci (TP)	614.000	238.363	38,82%	107.707	46.160	153.867	3
Azienda Agricola Di Vita SS	Erice (TP)	262.000	101.711	38,82%	44.408	19.032	63.440	2
Country Club Srl	Paceco (TP)	650.000	252.337	38,82%	108.180	46.363	154.543	3
Country Club Srl	Erice (TP)	329.000	127.721	38,82%	54.469	23.344	77.813	3
Genovese Francesco D.I.	Trapani	541.000	210.022	38,82%	94.273	40.403	134.676	2
Masar Srl	Valderice (TP)	685.000	265.925	38,82%	113.147	48.492	161.639	4
Azienda Agricola di Burgarella M. Caterina DI	Trapani	750.000	291.158	38,82%	129.636	55.559	185.195	2
B.A.G.A.F. di Buscaino Annamaria & C. Snc	Valderice (TP)	2.170.000	842.418	38,82%	360.826	154.640	515.466	18
A. & G. Tourist Srl	Ragusa	1.036.000	402.187	38,82%	170.557	73.096	243.653	8
Airone Srl	Modica (RG)	2.200.000	854.064	38,82%	374.517	160.507	535.024	5
Villa Coppola Srl	Valderice (TP)	2.342.000	909.190	38,82%	402.195	172.370	574.565	6
Villa Guccione Srl	Custonaci (TP)	964.000	374.235	38,82%	164.857	70.653	235.510	6
Medi Hotels Srl	Modica (RG)	1.520.000	590.082	38,82%	265.826	113.926	379.752	5
Vigna Verde Srl	Trapani	12.153.000	4.717.928	38,82%	2.010.295	861.553	2.871.848	22
Ri.Fa. Radenza Srl	Pozzallo (RG)	6.625.000	2.571.898	38,82%	1.121.495	480.641	1.602.136	27
Il Cortile di Oddo Angela	Custonaci (TP)	294.000	114.134	38,82%	50.364	21.585	71.949	3
Venere Srl	Erice (TP)	10.410.000	4.041.277	38,82%	1.791.875	767.946	2.559.821	35
F.R.A.U. Hotels Srl	Trapani	597.000	231.762	38,82%	100.605	43.116	143.721	4
TOTALE		***59.086.520***	***22.938.037***	***38,82%***	***9.999.500***	***4.285.500***	***14.285.000***	***233***

06A07505

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri nei giorni dal 30 giugno al 13 luglio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri i giorni dal 30 giugno al 13 luglio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa del mancato collegamento HUB dell'Ufficio al server centrale dovuto ad un guasto della linea Telecom, che ha impedito l'utilizzo di tutte le procedure informatiche a supporto dell'ordinaria attività lavorativa, i giorni dal 30 giugno al 13 luglio 2006 si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/862/2006 del 4 agosto 2006, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 4 agosto 2006

Il direttore regionale: GIAMMARINO

06A07553

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri i giorni 26 - 27 e 28 giugno 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa del mancato collegamento HUB dell'Ufficio al server centrale dovuto ad un guasto della linea Telecom, che ha impedito l'utilizzo di tutte le procedure informatiche a supporto dell'ordinaria attività lavorativa, i giorni 26 - 27 e 28 giugno 2006 si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/861/2006 del 4 agosto 2006, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 4 agosto 2006

Il direttore regionale: GIAMMARINO

06A07554

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 luglio 2006.

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla società Gestore del mercato elettrico Spa nell'esercizio delle attività funzionali al monitoraggio. (Deliberazione n. 143/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6 e l'art. 5;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'art. 5;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05, come di seguito modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 50/05);

le note dell'Autorità al Gestore del mercato in data 13 dicembre 2005, prot. GB/M05/5197/mc e in data 27 dicembre 2005, prot. GB/M05/5366/mc (di seguito: note al Gestore del mercato);

le comunicazioni del Gestore del mercato in data 20 dicembre 2005, prot. Autorità n. 030610 del 21 dicembre 2005 e in data 16 gennaio 2006, prot. Autorità n. 000986 del 16 gennaio 2006 (di seguito: comunicazioni del Gestore del mercato);

Considerato che:

l'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 50/05 prevede che il Gestore del mercato svolga attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi alle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, strumentali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento;

l'art. 14, comma 14.4 della deliberazione n. 50/05 prevede che l'Autorità definisca i criteri per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato nell'esercizio delle attività funzionali al monitoraggio di cui al precedente alinea;

l'art. 9 della deliberazione n. 168/03 prevede che Terna e il Gestore del mercato, attraverso una o più convenzioni, disciplinino tra l'altro la regolazione dei corrispettivi, di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05, dovuti al Gestore del mercato elettrico per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio;

i costi sostenuti da Terna per la regolazione dei corrispettivi dovuti al Gestore del mercato, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato art. 9 della deliberazione n. 168/03, sono coperti dal corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Terna, di cui all'art. 37.1 della medesima deliberazione;

Considerato inoltre che:

con nota al Gestore del mercato sono state richieste le informazioni patrimoniali ed economiche al fine di procedere alla determinazione del corrispettivo a copertura dei costi del Gestore di mercato, relativi alle attività funzionali al monitoraggio;

con comunicazioni del Gestore del mercato sono state fornite le informazioni patrimoniali ed economiche relative alle attività funzionali al monitoraggio svolte dal medesimo Gestore del mercato, riferite ai dati di pre-consuntivo 2005 e ai dati di budget 2006;

dall'analisi delle informazioni, di cui al precedente alinea, è possibile quantificare un livello di costi riconosciuti per lo svolgimento, da parte del Gestore del mercato, delle attività funzionali di monitoraggio pari a 394.000 euro/anno, per gli anni 2005 e 2006;

il livello dei costi riconosciuti, di cui al precedente alinea, è comunque tale da garantire lo svolgimento, da parte del Gestore del mercato, di tutte le attività strumentali all'attività di monitoraggio svolta dall'Autorità, comprese le attività di carattere non continuativo;

Ritenuto che sia opportuno:

adottare determinazioni, con riferimento ai soli anni 2005 e 2006, a motivo che le informazioni economiche e patrimoniali relative a tali anni si riferiscono al periodo di primo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio e conseguentemente includono anche i costi di start up, rinviando a successiva determinazione la fissazione del livello dei costi riconosciuti al Gestore del mercato per gli anni seguenti;

riconoscere, con riferimento agli anni 2005 e 2006, al Gestore del mercato, per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, un corrispettivo annuo pari ai costi riconosciuti (394.000 euro);

prevedere che nelle convenzioni tra Terna e il Gestore del mercato la regolazione dei corrispettivi, di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05, dovuti al Gestore del mercato per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, sia effettuata in modo tale da garantire al Gestore del mercato per la competenza degli anni 2005 e 2006, il livello annuo pari a quanto previsto al precedente alinea;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivo di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05 per gli anni 2005 e 2006

1. Il valore del corrispettivo, riconosciuto al Gestore del mercato per le attività funzionali al monitoraggio, svolte dal medesimo Gestore del mercato, ai sensi della deliberazione n. 50/05, per gli anni 2005 e 2006, è fissato pari a 394.000 euro/anno.

2. Nell'ambito delle convenzioni tra Terna e il Gestore del mercato, previste dall'art. 9 delle deliberazione n. 50/05, Terna riconosce al Gestore del mercato un livello del corrispettivo annuo di cui all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05, pari a quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è trasmesso alla società Terna Spa ed alla società Gestore del mercato elettrico Spa.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

06A07275

DELIBERAZIONE 14 luglio 2006.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2002 per l'impresa elettrica minore e non trasferita all'Enel S.p.A. S.I.P.P.I.C. (Deliberazione n. 144/06).

L'AUTORITÀPER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2006

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare, l'art. 7;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'art. 1, comma 43;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 6 1/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98;

la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;

la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;

la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;

la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 82/06;

la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: delibera n. 85/06);

Viste:

la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 16 marzo 2006, prot. 006395, con la quale gli Uffici della Cassa hanno trasmesso, all'Autorità documentazione inerente le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: Sippic) per gli anni dal 1999 al 2002, ivi inclusi i bilanci d'esercizio certificati;

la comunicazione dell'Autorità alla Cassa in data 28 marzo 2006, prot. TSE/M06/1565/fl, con la quale l'Autorità richiedeva alla Cassa medesima di procedere ad una serie di approfondimenti e di verifiche relative alle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per il periodo 1999-2002 da erogarsi alla Sippic;

la comunicazione dell'Autorità in data 7 aprile 2006, prot. EF/M06/2040/segr, con la quale si sollecitava la Cassa ad accelerare la definizione delle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative al periodo 1999-2002 per la Sippic e al periodo 1999-2003 per la Società Elettrica Liparese;

la comunicazione della Cassa in data 14 aprile 2006, prot. 009206, con la quale l'Autorità veniva resa

edotta delle attività istruttorie poste in essere dalla Cassa medesima con riferimento alle istruttorie oggetto delle presente deliberazione;

la comunicazione della Cassa in data 8 maggio 2006, prot. 011131, con la quale la Cassa ha segnalato all'Autorità che la Sippic aveva presentato in data 28 aprile 2006 l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;

la comunicazione della Cassa in data 10 maggio 2006, prot. 011523 alla Sippic e per conoscenza all'Autorità, con la quale la Cassa sollecitava la Sippic medesima a presentare la documentazione necessaria al perfezionamento del percorso istruttorio richiesta in data 3 aprile 2006;

la comunicazione della Cassa all'Autorità in data 8 giugno 2006, prot. 013729, con la quale la Cassa dichiarava di aver inviato alla Sippic in data 6 giugno 2006 i risultati delle istruttorie in esame, accordandole un termine di 10 giorni dalla data della comunicazione in oggetto per far pervenire eventuali osservazioni in merito alle istruttorie;

la comunicazione della Cassa in data 3 luglio 2006, prot. 015829, con la quale la Cassa ha trasmesso, in via ufficiale, all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla Sippic per gli anni dal 1999 al 2002.

Considerato che:

con riferimento agli anni dal 1999 al 2000, le certificazioni riguardano il bilancio d'esercizio nel suo complesso ma non il conto economico relativo alla sola gestione del servizio elettrico;

l'attività istruttoria condotta dalla Cassa ha sopperito alla mancata certificazione del conto economico della gestione del servizio elettrico;

la Sippic ha presentato l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;

in ottemperanza delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 85/2006, per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa è tenuta ad adeguare l'ultima componente combustibile definitiva approvata per un coefficiente di adeguamento determinato dall'Autorità;

la deliberazione n. 85/06 prevede che il coefficiente di adeguamento da applicarsi alla componente combustibile venga rideterminato in occasione della definizione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998;

in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 85/06, la Cassa è tenuta ad aggiornare gli acconti erogati ai sensi della delibera in esame, al fine di tener conto di quanto considerato negli alinea precedenti.

Ritenuto opportuno:

determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel: Sippic;

che le aliquote definitive relative all'anno 2002 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 2003;

che la Cassa, in applicazione della deliberazione n. 85/06 e per effetto di quanto indicato al precedente alinea, ridetermini la componente combustibile spettante alla Sippic a partire dal 1° gennaio 2005 e, conseguentemente, che la Cassa medesima adegui la maggiore integrazione tariffaria, calcolata secondo quanto previsto dai punti 2, 3 e 4 della citata deliberazione n. 85/06, erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio alla Sippic

Delibera:

1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) dell'integrazione tariffaria spettante alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito anche: Sippic), impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 per ogni kWh venduto dalla Sippic medesima, come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre che, per l'anno 2003 e seguenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda all'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata;

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 85/06 per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua, per la Sippic, la componente combustibile definitiva approvata relativa all'esercizio 2002 per un coefficiente di adeguamento pari a 1,43;

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 14 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Aliquote dell'integrazione spettanti alla Sippic (importi in centesimi di euro per kWh).

Impresa	Anni			
	1999	2000	2001	2002
Sippic	17,61	25,38	23,44	22,21

06A07274

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2006.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 9 maggio 2006, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità interno;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2005 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 6-26 aprile 2006, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2005, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2005 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 maggio 2006

Il presidente: GARGANI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2005

PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.098.741,00	3.000.000,00	6.098.741,00	6.098.741,00	6.098.741,00	0,00	0,00
	Totale Cat. I	3.098.741,00	3.000.000,00	6.098.741,00	6.098.741,00	6.098.741,00	0,00	0,00
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	0,00	51,56	51,56	60,16	60,16	0,00	-8,60
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-3	Partite di giro varie	0,00	10.284,99	10.284,99	10.284,99	10.284,99	0,00	0,00
II-4	Altre entrate	0,00	7.943,09	7.943,09	7.943,09	7.943,09	0,00	0,00
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	0,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	0,00	214.179,64	214.179,64	214.188,24	214.188,24	0,00	-8,60
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	142.769,56	142.769,56	0,00	0,00	0,00	142.769,56
	Totale Cat. III	0,00	142.769,56	142.769,56	0,00	0,00	0,00	142.769,56
	TOTALE ENTRATE	3.098.741,00	3.356.949,20	6.455.690,20	6.312.929,24	6.312.929,24	0,00	142.760,96

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2005

PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	45.000,00	**-25.284,00**	19.716,00	19.715,99	0,00	19.715,99	0,01	20.076,40	20.076,40	0,00	20.076,40	0,00
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1.100.000,00	2.938.225,42	4.038.225,42	2.878.013,04	1.160.212,38	4.038.225,42	0,00	5.713,73	5.700,48	0,00	5.700,48	13,25
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	165.000,00	**-23.000,00**	142.000,00	112.588,11	29.411,89	142.000,00	0,00	31.736,46	23.723,00	0,00	23.723,00	8.013,46
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	2.000,00	0,00	2.000,00	434,66	1.565,34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Spese di rappresentanza	5.000,00	**-2.500,00**	2.500,00	2.363,59	0,00	2.363,59	136,41	351,08	351,08	0,00	351,08	0,00
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	100.000,00	243.260,93	343.260,93	61.761,92	281.498,95	343.260,87	0,06	9.139,88	9.139,88	0,00	9.139,88	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	40.000,00	**-2.700,00**	37.300,00	27.927,72	9.309,24	37.236,96	63,04	9.309,24	9.309,24	0,00	9.309,24	0,00
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000,00	**-7.000,00**	3.000,00	440,29	2.559,71	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I €	**1.467.000,00**	**3.121.002,35**	**4.588.002,35**	**3.103.245,32**	**1.484.557,51**	**4.587.802,83**	**199,52**	**77.826,79**	**69.800,08**	**0,00**	**69.800,08**	**8.026,71**

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio.	124.000,00	**-20.000,00**	104.000,00	83.465,37	16.500,00	99.965,37	4.034,63	25.513,82	19.619,01	5.894,81	25.513,82	0,00
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	225.000,00	114.111,90	339.111,90	245.345,08	89.000,00	334.345,08	4.766,82	40.453,93	40.453,93	0,00	40.453,93	0,00
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	5.000,00	**-5.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	55.000,00	**-8.000,00**	47.000,00	36.512,20	8.500,00	45.012,20	1.987,80	10.384,27	7.685,49	0,00	7.685,49	2.698,78
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	115.000,00	33.664,69	148.664,69	67.531,49	81.133,20	148.664,69	0,00	22.968,71	22.968,71	0,00	22.968,71	0,00
	TOTALE CATEGORIA II €	**524.000,00**	**114.776,59**	**638.776,59**	**432.854,14**	**195.133,20**	**627.987,34**	**10.789,25**	**99.320,73**	**90.727,14**	**5.894,81**	**96.621,95**	**2.698,78**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2005

PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	613.000,00	**-1.500,00**	611.500,00	611.197,41	0,00	611.197,41	302,59	50.196,64	50.196,64	0,00	50.196,64	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	10.000,00	**-1.500,00**	8.500,00	7.515,15	231,22	7.746,37	753,63	906,80	406,80	0,00	406,80	500,00
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	40.000,00	0,00	40.000,00	27.668,16	10.000,00	37.668,16	2.331,84	10.400,00	5.407,04	0,00	5.407,04	4.992,96
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	116.000,00	7.000,00	123.000,00	107.295,04	15.630,44	122.925,48	74,52	25.832,01	25.832,01	0,00	25.832,01	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	5.000,00	**-3.000,00**	2.000,00	942,50	557,50	1.500,00	500,00	537,90	537,90	0,00	537,90	0,00
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	20.000,00	**-20.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	5.000,00	3.943,09	8.943,09	6.341,14	2.000,00	8.341,14	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	42.000,00	4.000,00	46.000,00	34.793,41	11.206,59	46.000,00	0,00	19.486,68	17.313,99	0,00	17.313,99	2.172,69
309	Spese per l' acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	15.000,00	**-3.000,00**	12.000,00	10.549,58	1.427,85	11.977,43	22,57	949,44	949,44	0,00	949,44	0,00
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	34.000,00	**-24.000,00**	10.000,00	3.008,74	6.991,26	10.000,00	0,00	7.833,19	5.694,40	0,00	5.694,40	2.138,79
310 bis	Partecipazione dei giudici tributari alle spese per incontri di studio, seminari e pubblicazione dei relativi atti	0,00	195.900,00	195.900,00	0,00	195.900,00	195.900,00	0,00	66.876,05	62.614,00	4.262,05	66.876,05	0,00
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	55.000,00	**-15.000,00**	40.000,00	32.004,30	6.480,00	38.484,30	1.515,70	6.591,60	6.591,60	0,00	6.591,60	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	20.000,00	**-11.000,00**	9.000,00	5.703,81	3.296,19	9.000,00	0,00	3.000,00	2.447,27	0,00	2.447,27	552,73
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	50.000,00	**-11.000,00**	39.000,00	37.952,05	1.047,95	39.000,00	0,00	11.885,39	11.885,39	0,00	11.885,39	0,00
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	54.000,00	**-5.424,10**	48.575,90	48.100,03	475,87	48.575,90	0,00	3.392,74	3.392,74	0,00	3.392,74	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	5.000,00	**-4.585,28**	414,72	414,72	0,00	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	3.000,00	0,00	3.000,00	247,62	2.364,42	2.612,04	387,96	2.297,88	2.297,88	0,00	2.297,88	0,00
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	**1.087.000,00**	110.833,71	**1.197.833,71**	**933.733,66**	**257.609,29**	**1.191.342,95**	**6.490,76**	**210.186,32**	**195.567,10**	**4.262,05**	**199.829,15**	**10.357,17**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2005
PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	20.741,00	0,00	20.741,00	0,00	0,00	0,00	20.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	10.284,99	10.284,99	2.535,71	7.749,28	10.284,99	0,00	23.754,29	23.754,29	0,00	23.754,29	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	20.741,00	10.284,99	31.025,99	2.535,71	7.749,28	10.284,99	20.741,00	23.754,29	23.754,29	0,00	23.754,29	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.467.000,00	3.121.002,35	4.588.002,35	3.103.245,32	1.484.557,51	4.587.802,83	199,52	77.826,79	69.800,08	0,00	69.800,08	8.026,71
CAT. II - Trattamenti economici di attività	524.000,00	114.776,59	638.776,59	432.854,14	195.133,20	627.987,34	10.789,25	99.320,73	90.727,14	5.894,81	96.621,95	2.698,78
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.087.000,00	110.833,71	1.197.833,71	933.733,66	257.609,29	1.191.342,95	6.490,76	210.186,32	195.567,10	4.262,05	199.829,15	10.357,17
CAT. IV - Fondo Riserva	20.741,00	0,00	20.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	0,00	10.284,99	10.284,99	2.535,71	7.749,28	10.284,99	20.741,00	23.754,29	23.754,29	0,00	23.754,29	0,00
TOTALE GENERALE €	3.098.741,00	3.356.897,64	6.455.638,64	4.472.368,83	1.945.049,28	6.417.418,11	38.220,53	411.088,13	379.848,61	10.156,86	390.005,47	21.082,66

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2005
(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**553.857,69**
Riscossioni	in c/competenza	6.098.741,00	
	entrate eventuali	203.903,25	
	interessi	10.284,99	6.312.929,24
Totale Riscossioni			**6.866.786,93**
Pagamenti	in c/competenza	4.472.368,83	
	in c/residui	379.848,61	
Totale Pagamenti			**4.852.217,44**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**2.014.569,49**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	10.156,86	
	dell'esercizio	1.945.049,28	
Totale residui passivi			**1.955.206,14**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**59.363,35**

06A07354

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa, con Protocollo, firmato a Roma il 28 novembre 2002

Il giorno 15 giugno 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa, con Protocollo, firmato a Roma il 28 novembre 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 dicembre 2005, n. 257, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005.

In conformità all'art. 13, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 15 giugno 2006.

06A07361

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 agosto 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2792
Yen	147,66
Lira cipriota	0,5753
Corona ceca	28,358
Corona danese	7,4615
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67590
Fiorino ungherese	273,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9105
Corona svedese	9,2287
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	37,970
Franco svizzero	1,5779
Corona islandese	90,29
Corona norvegese	7,8835
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2828
Nuovo leu romeno	3,5284
Rublo russo	34,2480
Nuova lira turca	1,9061
Dollaro australiano	1,6817
Dollaro canadese	1,4492
Yuan cinese	10,2060
Dollaro di Hong Kong	9,9444
Rupia indonesiana	11620,89
Won sudcoreano	1234,11
Ringgit malese	4,7017
Dollaro neozelandese	2,0666
Peso filippino	65,904
Dollaro di Singapore	2,0162
Baht tailandese	48,418
Rand sudafricano	8,8094

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07599

Cambi del giorno 7 agosto 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2850
Yen	147,87
Lira cipriota	0,5756
Corona ceca	28,273
Corona danese	7,4613
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67400
Fiorino ungherese	270,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8717
Corona svedese	9,1850
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	37,680
Franco svizzero	1,5720
Corona islandese	90,40
Corona norvegese	7,8785
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2780
Nuovo leu romeno	3,5144
Rublo russo	34,3230
Nuova lira turca	1,8839
Dollaro australiano	1,6863
Dollaro canadese	1,4470
Yuan cinese	10,2400
Dollaro di Hong Kong	9,9916
Rupia indonesiana	11654,95
Won sudcoreano	1236,94
Ringgit malese	4,7057
Dollaro neozelandese	2,0623
Peso filippino	66,068
Dollaro di Singapore	2,0231
Baht tailandese	48,496
Rand sudafricano	8,7467

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07598

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincomicina 11% liquida Nuova ICC srl».

Estratto decreto n. 54/3 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato LINCOMICINA 11% LIQUIDA NUOVA ICC SRL» (ex integratore medicato LINCOTEC).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC srl, con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società Intervet Productions Srl, sita in Aprilia (Latina), via Nettunense 20,300 o la società Filozoo srl, sita in Carpi (Modena), via del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103469019;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103469021.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: lincomicina (sotto forma di sale cloridrato) 110 g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (fino a 4 mesi).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 4 mesi) enterite necrotica superficiale, polmoniti enzootiche.

Tempo di attesa: suini (fino a 4 mesi); 12 giorni.

Validità: in confezione integra 24 mesi; dopo la prima apertura 60 giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07528

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincotec»

Estratto decreto n. 54/2 del 9 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOTEC.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC srl, con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595;

Produttore: le società Intervet Productions srl, sita in Aprilia (Latina), via Nettunense 20,300 o dalla Filozoo srl, sita in Carpi (Modena), via del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103468017.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: lincomicina cloridrato pari a lincomicina 110 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (fino a 4 mesi).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 4 mesi): enterite necrotica superficiale, polmoniti enzootiche.

Tempo di attesa: suini: 12 giorni.

Validità: in confezione integra 24 mesi; dopo la prima apertura 3 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 1 mese.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro 228E».

Estratto provvedimento n. 142 del 28 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS GUMBORO 228E vaccino vivo contro la malattia di Gumboro. Tutte le confezioni A.I.C. n. 101885.

Titolare A.I.C.: Inetervet Internationai B.V., sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l.. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito: Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis ND Hitchner».

Estratto provvedimento n. 143 del 28 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS ND HITCHNER vaccino vivo contro la pseudopeste aviare. Tutte le confezioni A.I.C. n. 101857.

Titolare A.I.C.: Inetervet International B.V., sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito: Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07526

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Ovo-Difterin».

Estratto provvedimento n. 144 del 28 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS OVO-DIFTERIN vaccino vivo contro il difterovaiolo-aviare. Tutte le confezioni A.I.C. n. 101856.

Titolare A.I.C.: Inetervet International B.V., sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito: Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07527

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Ma5+Clone 30».

Estratto provvedimento n. 145 del 28 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS Ma5+CLONE 30 vaccino vivo liofilizzato contro la bronchite infettiva e la pseudopeste aviarie. Tutte le confezioni A.I.C. n. 101940.

Titolare A.I.C.: Inetervet International B.V., sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito alternativo per il controllo qualità del prodotto finito: Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07525

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 20% liquido Chemifarma Spa».

Estratto provvedimento n. 154 del 2 agosto 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 20% LIQUIDO CHEMIFARMA SPA.

Richiesta variazione dell'unità di misura.

Titolare A.I.C.: Chemifarma Spa, via Don Eugenio Servadei, 16, Forlì.

Confezioni:

bottiglia 100 g - A.I.C. n. 103405015;

bottiglia 1 kg - A.I.C. n. 103405027;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 103405039.

Si esprime parere favorevole alla richiesta della ditta di modificare le unità di espressione del contenuto di sostanza farmacologicamente attiva da mg a U.I. (unità internazionali) secondo la monografia della vigente Phar. Eur:

Sulle etichette delle confezioni autorizzate dovrà essere riportata per la composizione la seguente dicitura:

principio attivo: spiramicina 820000 U.I.

eccipienti: q.b. a g 1,00

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07524

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300»

Estratto provvedimento n. 155 del 3 agosto 2006

Specialità medicinale per uso veterinario MICOTIL 300 iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 101150023;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101150011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101150035;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101150047.

Titolare A.I.C.: società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto: modifica stampati a seguito di decisione della Commissione CE n. C(2006) 2409 def. del 23 giugno 2006, concernente l'immissione in commercio, a norma dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dei medicinali veterinari contenenti il principio attivo «tilmicosina».

La società titolare dell'A.I.C. deve apportare le modifiche indicate negli allegati della decisione, al sommario delle caratteristiche del prodotto e all'etichettatura (etichette e foglio illustrativo).

Tali modifiche sono rivolte a garantire una maggior sicurezza per gli utilizzatori e a limitare l'impiego del prodotto ai soli medici veterinari.

Si riportano di seguito le modifiche apportate al sommario delle caratteristiche del prodotto. Tali modifiche devono essere apportate di conseguenza anche nelle pertinenti sezioni dell'etichetta e del foglio illustrativo:

al paragrafo 4.4. «Avvertenze specifiche per ciascuna specie di destinazione» Ovini.

Non somministrare ad agnelli di peso inferiore a 15 kg a causa di un rischio reale di tossicità da sovradosaggio. Per evitare sovradosaggi si raccomanda di pesare con attenzione gli agnelli. L'uso di una siringa da 2 ml o più piccola permette un dosaggio più accurato;

al paragrafo 4.5 «Precauzioni speciali d'impiego»;

«Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali».

Avvertenze di sicurezza per l'operatore.

Un'avvertenza in un riquadro su sfondo giallo, recante le seguenti informazioni:

L'iniezione di questo farmaco nell'uomo può essere letale - Prestare la massima attenzione per evitare l'autoiniezione accidentale e attenersi alle istruzioni di somministrazione e alle indicazioni riportate di seguito, vale a dire:

questo medicinale può essere somministrato soltanto da un veterinario;

non trasportare mai una siringa piena di Micotil con l'ago inserito. L'ago deve essere applicato sulla siringa solo al momento di riempire la siringa stessa o al momento di praticare l'iniezione. In ogni altro momento l'ago deve essere tenuto separato dalla siringa;

non utilizzare sistemi di iniezione automatica;

assicurarsi che gli animali, compresi quelli che si trovano nelle vicinanze, siano stati adeguatamente immobilizzati;

non lavorare da soli quando si usa Micotil;

in caso di iniezione nell'uomo, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO; mostrare al medico il flaconcino o il foglietto illustrativo. Applicare un impacco freddo (non direttamente il ghiaccio) sul sito dell'iniezione.

Ulteriori avvertenze di sicurezza per l'operatore:

evitare il contatto con gli occhi;

può provocare irritazione a contatto con la pelle. Lavarsi le mani dopo l'uso.

Nota per il medico.

In alcuni casi la somministrazione di questo farmaco nell'uomo ha causato il decesso.

Particolarmente a rischio di effetti tossici è il sistema cardiovascolare; gli effetti tossici possono essere dovuti al blocco dei canali del calcio. Si consiglia di valutare l'opportunità di somministrare cloruro di calcio per endovena nel caso si abbia la certezza dell'avvenuta esposizione alla tilmicosina.

Negli studi sui cani la tilmicosina ha indotto un effetto inotropo negativo con conseguente tachicardia nonché una riduzione della pressione arteriosa sistemica e della pressione arteriosa differenziale.

Non somministrare adrenalina o antagonisti beta-adrenergici come propranololo.

Nei maiali l'effetto letale indotto dalla tilmicosina è potenziato dall'adrenalina.

Nei cani il trattamento con cloruro di calcio somministrato per via endovenosa ha dimostrato di avere un effetto positivo sullo stato inotropo del ventricolo sinistro nonché di indurre miglioramenti in termini di pressione vascolare e tachicardia.

I dati preclinici e una relazione clinica isolata suggeriscono che l'infusione di cloruro di calcio può contribuire a invertire nell'uomo i cambiamenti della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca indotti dalla tilmicosina.

Si deve valutare l'opportunità di somministrare dobutamina, la quale, pur non avendo alcun influsso sulla tachicardia, produce tuttavia effetti inotropi positivi.

Poiché la tilmicosina persiste nei tessuti per qualche giorno, il sistema cardiovascolare deve essere monitorato costantemente e deve essere somministrato un trattamento di supporto.

Si consiglia ai medici che hanno in cura pazienti esposti a questo composto di consultare il centro antiveleni nazionale al seguente numero di telefono: (riportare qui il numero di telefono del centro);

al paragrafo 4.9 «Quantità da somministrare e via di somministrazione».

Modalità di somministrazione: estrarre la dose necessaria dal flaconcino e staccare la siringa dall'ago. Nell'eventualità in cui si debba trattare un gruppo di animali, lasciare l'ago nel flaconcino per le dosi successive. Immobilizzare l'animale e inserire un secondo ago nel tessuto sottocutaneo del sito di iniezione. Si raccomanda di praticare l'iniezione in una plica cutanea al di sopra della gabbia toracica e dietro la spalla. Collegare la siringa all'ago e iniettare alla base della plica cutanea. Non somministrare più di 20 ml nello stesso sito di iniezione;

al paragrafo 5.1 «Proprietà farmacodinamiche».

Dopo la somministrazione di tilmicosina per via orale o parenterale, il principale organo bersaglio della tossicità è il cuore. Tra i principali effetti cardiaci si annoverano aumento della frequenza cardiaca (tachicardia) e diminuzione della contrattilità (stato inotropo negativo). La tossicità cardiovascolare può essere dovuta al blocco dei canali del calcio.

Nei cani il trattamento con C_aCl_2 dopo la somministrazione di tilmicosina ha avuto un effetto positivo sullo stato inotropo del ventricolo sinistro nonché variazioni della pressione vascolare e della frequenza cardiaca.

Nei cani la dobutamina contrasta in parte gli effetti inotropi negativi indotti dalla tilmicosina. In questi animali gli antagonisti beta adrenergici (come il propanololo) esacerbano l'effetto inotropo negativo della tilmicosina.

Nei maiali l'iniezione intramuscolare di 10 mg di tilmicosina/kg ha provocato aumento della frequenza respiratoria, emesi e convulsioni; la somministrazione di 20 mg/kg di tilmicosina ha causato il decesso di 3 maiali su 4, mentre la dose di 30 mg/kg ha comportato il decesso di tutti e quattro i maiali utilizzati per lo studio. Per 2-6 volte l'iniezione endovena di 4,5 fino a 5,6 mg di tilmicosina/kg, seguita dall'iniezione endovena di 1 ml di epinefrina (1/1000), ha avuto come esito il decesso di tutti e 6 i suini trattati. Tutti i suini trattati con 4,5-5,6 mg di tilmicosina/kg endovena senza somministrazione di epinefrina sono sopravvissuti. Questi risultati suggeriscono che la somministrazione per via endovenosa di epinefrina può essere controindicata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07536

Comunicato relativo al provvedimento n. 216 del 28 settembre 2005 riguardante la specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron Asciutta».

Nel comunicato relativo al provvedimento n. 216 del 28 settembre 2005 riguardante «la specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON ASCIUTTA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2006, alla pag. 95, laddove è scritto:

20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714234;

si deve intendere:

20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714210.

06A07519

Comunicato relativo al provvedimento n. 215 del 28 settembre 2005 riguardante la specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron Asciutta».

Nel comunicato relativo al provvedimento n. 215 del 28 settembre 2005 riguardante «specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON ASCIUTTA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2006, pagina 95, laddove è scritto:

20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714234;

si deve intendere:

20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714210.

06A07520

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Bioprogress»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 895 del 1º agosto 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BROMAZEPAM BIOPROGRESS, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia n. 58 - 00165 Roma - Codice fiscale 07696270581.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml

A.I.C. n. 035830037 (in base 10) 125G8P (in base 32)

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (FR), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina 3,77 mg; Disodio edetato 0,1 mg; Aroma misti di frutta 30 mg; acqua depurata 50 mg; Glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035830037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035830037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07514

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Merck Generics»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 896 del 1º agosto 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BROMAZEPAM MERCK GENERICS, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano - codice fiscale 13179250157.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml

A.I.C. n. 035991037 (in base 10) 12BCHX (in base 32)

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico E Biotecnologico Bioprogress S.c. a.r.l. stabilimento sito in Anagni (FR), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bromazepam 2,5 mg

eccipienti: Saccarina 3,77 mg; Disodio edetato 0,1 mg; aroma misti di frutta 30 mg; acqua depurata 50 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml

Indicazioni terapeutiche: ansia, insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classe di rimborsabilità: «C»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 035991037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07515

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltadol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 897 del 1º agosto 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VOLTADOL, anche nella forma e confezione: «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti;

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.A. - Codice fiscale 00687350124 con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - (Varese).

Confezione: «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti.

A.I.C. n. 035520028 (in base 10) 11VZJW (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: S.p.A. italiana Laboratori Bouty stabilimento sito in Cassina De' Pecchi (Milano), S.S. n. 11 Padana Superiore KM 160 (tutte).

Composizione: Ogni cerotto medicato contiene:

principio attivo: Diclofenac Sodico 140 mg

eccipienti: aminoalchil metacrilato copolimero E; Acido laurico; acido adipico; glicerolo; acido citrico anidro; olio di Ricino poliossidrilato idrogenato; N-Alchil Dimetil Benzil/NAlchil Dimetil etilbenzil ammonio cloruro (1:1); acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1); Tessuto non tessuto; carta siliconata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e infiammatori di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 035520028 - «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti.

Classe di rimborsabilità: «C *bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035520028 - «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07516

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itami»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 898 del 1° agosto 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ITAMI, anche nella forma e confezione: «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti;

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.A. - Codice fiscale 00204260285 con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Confezione: «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti.

A.I.C. n. 035482025 (in base 10) 11UUF9 (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: S.p.A. Italiana Laboratori Bouty stabilimento sito in Cassina De' Pecchi (Milano), S.S. n. 11 Padana Superiore Km 160 (tutte).

Composizione: Ogni cerotto medicato contiene:

principio attivo: Diclofenac Sodico 140 mg;

eccipienti: aminoalchil metacrilato copolimero e; acido laurico; acido adipico; glicerolo; acido citrico anidro; olio di ricino poliossidrilato idrogenato; N-Alchil dimetil benzil/N-Alchil dimetil etilbenzil ammonio cloruro (1:1); acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1); tessuto non tessuto; carta siliconata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e infiammatori di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035482025 - «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti.

Classe: «C *bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035482025 - «140 mg cerotto medicato» 10 cerotti - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07518

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 899 del 1° agosto 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BROMAZEPAM PLIVA, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona n. 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale n. 03227750969.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 035831039 (in base 10), 125H7Z (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina 3,77 mg; disodio edetato 0,1 mg; aroma misti di frutta 30 mg; acqua depurata 50 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: ansia, insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035831039 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035831039 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07521

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Drilltuss»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 900 del 1° agosto 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DRILLTUSS, nella forma e confezione: «adulti soluzione orale» 1 flacone da 125 ml.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1 - c.a.p. 20100, codice fiscale n. 10128980157.

Confezione: «adulti soluzione orale» 1 flacone da 125 ml;

A.I.C. n. 036158018 (in base 10), 12HGL2 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production - Zone Industrielle - 45220 Chateaurenard (Francia).

Composizione: 5 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: destrometorfano bromidrato 15 mg;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato 2,25 mg; propile p-idrossibenzoato 1,125 mg; alcool etilico 96% 0,00125 ml; maltitolo liquido 5 g; aroma di punch 91,1 mg; idrossido di sodio q.b. a ph 5; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della tosse secca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «adulti soluzione orale» 1 flacone da 125 ml;

A.I.C. n. 036158018 (in base 10), 12HGL2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036158018 «adulti soluzione orale» - 1 flacone da 125 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07522

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fastjekt»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 902 del 1º agosto 2006

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Stephenson Giogio, 94 - 20157 Milano (Italia), codice fiscale 03350760967.

Medicinale: FASTJEKT.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta Amministrazione - Modifica della posologia.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Si approva, al paragrafo 04.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, la seguente modifica della posologia e modo di somministrazione:

4.2 posologia e modo di somministrazione

Fastjekt 330 microgrammi eroga una dose singola da 0,30 ml di soluzione, contenente 330 microgrammi di adrenalina.

Fastjekt 165 microgrammi eroga una dose singola da 0,30 ml di soluzione, contenente 165 microgrammi di adrenalina.

Nel prescrivere il prodotto il medico deve considerare i seguenti punti:

Il dosaggio normale dell'adrenalina corrisponde a 10 microgrammi/kg

Kg di peso	Microgrammi di adrenalina
10 kg	100 microgrammi
15 kg	150 microgrammi
30 kg	300 microgrammi
50 kg	500 microgrammi

La singola dose massima di adrenalina raccomandata corrisponde a 300-500 microgrammi per gli adulti e 300 microgrammi per i bambini;

Fastjekt 330 microgrammi è generalmente indicato per soggetti di peso pari o superiore ai 30 kg;

Fastjekt 165 microgrammi è generalmente indicato per soggetti di peso inferiore ai 30 kg;

la dose singola raccomandata è eventualmente ripetibile in caso di necessità dopo 5 - 15 minuti.

A giudizio del medico Fastjekt 330 microgrammi può essere prescritto anche a soggetti di peso inferiore ai 30 kg, quando si tratti di soggetti ad alto rischio di decorso severo.

In caso siano indicate dosi diverse da quelle erogate da Fastjekt, il medico dovrebbe prendere in considerazione altre forme di adrenalina iniettabile.

Agire rapidamente e con decisione (vedere istruzioni per l'uso). Lo shock anafilattico può verificarsi pochi secondi o diversi minuti dopo l'introduzione dell'allergene; sono tipici segni di allarme: bruciore, calore, prurito sopra e sotto la lingua, in gola e specialmente sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi.

Istruzioni per l'uso:

Fastjekt è pronto all'uso e può essere utilizzato, ove possibile, previa disinfezione del punto di iniezione:

5. Togliere il tappo grigio (Fig.1).

6. Prendere in mano Fastjekt tenendo l'estremità in plastica nera a contatto con la coscia e premere con forza sulla pelle: si sentirà lo scatto dell'ago. (Fig.2).

7. Tenere Fastjekt in detta posizione per almeno dieci secondi, fino a quando cioè l'ago è penetrato, nella pelle ed è stata iniettata l'adrenalina. In nessun caso allontanare Fastjekt dalla coscia prima della fine dell'iniezione.

8. Allontanare quindi Fastjekt dalla coscia e massaggiare il punto di iniezione per circa 10 secondi.

Recarsi al più presto da un medico portando il Fastjekt utilizzato.

N.B. Per il suo corretto funzionamento l'iniettore viene riempito con una quantità di liquido (2,05 ml) nettamente superiore a quella da iniettare (0,30 ml); quindi è del tutto normale che dopo l'uso la maggior parte della soluzione rimanga nell'iniettore.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028505016 - «330 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05;

A.I.C. n. 028505028 - «165 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Lukadin e Nicarpin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 888 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società San Carlo Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 00432190585), con sede legale e domicilio fiscale in via Procoio, 28 - 00065 Fiano Romano (Roma).

Medicinale: LUKADIN.

Confezione: A.I.C. n. 024527071 - «1 g/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml.

Medicinale: NICARPIN.

Confezione: A.I.C. n. 0260290038 «Retard» 30 capsule 40 mg.

Sono ora trasferite alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00100 Roma.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lovinacor»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 889 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rottapharm S.p.a. (codice fiscale 04472830159), con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano.

Medicinale: LOVINACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035615018 - «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035615020 - «20 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035615032 - «40 mg compresse» 10 compresse.

È ora trasferita alla società: Innova Pharma S.p.a. (codice fiscale 90032460322), con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali Matteo, 1 - 20148 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07507

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac Sodico Mayne Pharma».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 890 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mayne Pharma S.r.l. (codice fiscale 04953180967), con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

Medicinale: DICLOFENAC SODICO MAYNE PHARMA.

Confezione: A.I.C. n. 032003016 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale 3 ml.

È ora trasferita alla società: Biologici Italia Laboratories S.r.l. (codice fiscale 01233940467), con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano).

Con conseguente modifica della denominazione del medicinale in DICLOFENAC SODICO BIL.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07508

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cistalgan»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 891 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00748210150), con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Medicinale: CISTALGAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 022228074 - «200 mg + 250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 022228086 - 6 supposte (sospesa).

È ora trasferita alla società: Rottapharm S.p.a. (codice fiscale 04472830159), con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urocinox»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 892 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: UROCINOX.

Confezione: A.I.C. n. 033055017 - «500 mg capsule rigide» 20 capsule rigide.

È ora trasferita alla società: D & G S.r.l. (codice fiscale 01239960477), con sede legale e domicilio fiscale in vicolo de' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bilaxen»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 894 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biologici Italia Laboratories S.r.l. (codice fiscale 01233940467), con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano).

Medicinale: BILAXEN.

Confezione: A.I.C. n. 035766017 - «500 mg/5 ml soluzione per uso iniettabile ed orale» 5 fiale 5 ml.

È ora trasferita alla società: Mayne Pharma S.r.l. (codice fiscale 04953120967), con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Treparin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 901 del 1º agosto 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale S.r.l. (codice fiscale 04562951006), con sede legale e domicilio fiscale in via Svetonio, 6 - 00136 Roma.

Medicinale: TREPARIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 023797119 - «250 LRU capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 023797121 - «600 LRU/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml.

È ora trasferita alla società: Omikron Italia S.r.l. (codice fiscale 08719751003), con sede legale e domicilio fiscale in viale Bruno Buozzi, 5 - 00197 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07513

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seroquel»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 905 del 1º agosto 2006

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano), codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: SEROQUEL.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032944074 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (sospesa)

varia in:

A.I.C. n. 032944074 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032944086 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film (sospesa)

varia in:

A.I.C. n. 032944086 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032944098 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (sospesa)

varia in:

A.I.C. n. 032944098 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032944100 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film

varia in:

A.I.C. n. 032944100 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07523

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-186) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 8 1 1 *

€ 1,00